

STATUTI

Art 1 Nome

- Con il nome “Debrisi” (Debriefer della Svizzera Italiana) è costituita un’associazione, apolitica e aconfessionale, ai sensi degli art. 60 e segg del Codice Civile Svizzero.

Art 2 Sede

- La sede dell’associazione si trova presso il domicilio del o della Presidente.

Art 3 Scopi

- La Debrisi ha per scopo:
- *creare, mantenere, rafforzare e coordinare i legami tra i membri, e in particolare tra i debriefer, al fine di costituire una rete di operatori*
- *promuovere una buona qualità di formazione e di aggiornamento per i debriefer e per altri ambiti della psicotraumatologia*
- sensibilizzare i partner degli enti di soccorso, le istituzioni e il pubblico sui rischi legati all'esposizione a traumi psichici.

Art 4 Membri

1. Possono diventare membri
 - tutte le persone formate come debriefer
 - tutte le persone fisiche e giuridiche sensibili al tema del soccorso psicologico.
2. Possono essere nominati membri onorari tutte le persone che si sono rese particolarmente meritevoli nella promozione degli scopi dell'associazione.

Art 5 mezzi finanziari

I mezzi finanziari dell'associazione si compongono di

- - contributi dei membri (tassa sociale)
- - sopravvenienze dei corsi organizzati dall'associazione
- - altri contributi.

Art 6 Organi

Gli organi dell'associazione sono

- l'Assemblea sociale
- il Comitato
- Commissione di revisione.

Art 7 Assemblea sociale

- 1. L'Assemblea sociale è l'organo supremo dell'associazione e riunisce tutti i suoi membri.
- 2. Convocata dal Comitato almeno 10 giorni prima dell'assemblea, essa si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all'anno, di regola durante il primo semestre.
- 3. L'Assemblea sociale è valida qualunque sia il numero dei soci presenti.
- 4. Nelle votazioni fa stato la maggioranza semplice dei presenti. Su richiesta di almeno un terzo dei presenti, le votazioni possono svolgersi a scrutinio segreto.

• Art 7 Assemblea sociale

5. Essa ha in particolare le seguenti competenze:

- approva il rapporto presidenziale
- approva i conti preventivi e consuntivi e il rapporto dei revisori
- nomina e revoca il Presidente e gli altri membri di Comitato e la Commissione di Revisione
- Nomina i soci onorari
- Controlla i conti preventivi e consuntivi ed il rapporto dei revisori
- Sorveglia l'attività degli altri organi
- fissa la tassa sociale
- decide la revisione degli statuti
- decide lo scioglimento dell'associazione.

Art 8 Comitato

- 1. Il Comitato è composto da un minimo di quattro a un massimo di nove membri, e viene eletto per la durata di tre anni.
- 2. Il Comitato nomina al proprio interno un vicepresidente, un segretario e un cassiere; altre cariche possono essere definite a seconda delle esigenze.
- 3. Il comitato ammette ed esclude i membri
- 4. Il Comitato amministra l'associazione e la rappresenta di fronte ai terzi nell'esecuzione dei propri compiti e dei mandati ottenuti dall'assemblea. Esso si assume tutti i compiti non delegati dalla legge o da questi statuti ad un altro organo.
- 5. Nella gestione finanziaria è necessaria la firma collettiva del Presidente o del Vicepresidente e del Cassiere.
- 6. Il Comitato può istituire commissioni di lavoro, alle quali può chiamare a far parte anche altri membri dell'associazione.
- 7. In caso di votazioni fa stato la maggioranza semplice dei membri presenti. In caso di parità decide il voto del Presidente.

Art 9 Commissione di revisione

- 1. La Commissione di revisione si compone di due membri e un supplente, che restano in carica per un periodo di *tre* anni. Ogni tre anni, almeno uno dei revisori dev'essere sostituito.
- 2. I revisori non possono far parte del Comitato.

Art 10 Esclusione di un membro

L'esclusione di un membro puo' avvenire in caso di grave contrasto con gli scopi dell'associazione, di comportamento manifestamente lesivo dell'immagine della stessa o in caso di condotta incompatibile con il codice deontologico dell'associazione

Art 11 Scioglimento dell'associazione

- 1. Lo scioglimento dell'associazione puo' essere chiesto da almeno un terzo dei suoi membri.
- 2. La proposta deve essere sottoposta all'approvazione di un'assemblea straordinaria. Per lo scioglimento è necessario una maggioranza qualificata di due terzi dei membri presenti.
- 3. In caso di scioglimento, l'assemblea decide sulla destinazione dei beni residui dell'associazione, che devono essere devoluti per opere di utilità pubblica.

Art 12 Responsabilità

- L'associazione risponde di fronte ai terzi unicamente con il suo patrimonio sociale.

Art. 13 Approvazione ed entrata in vigore

- 1. Il presente statuto sostituisce integralmente lo statuto precedente e le sue aggiunte.
- 2. Esso è stato approvato dall'assemblea tenutasi a Massagno il 13 giugno 2006, ed entra immediatamente in vigore.

La presidente

Dr med Cornelia Klausner

la segretaria

Franca Martinoli